

Circol@re nr. 02 del 9 gennaio 2018

NOVITÀ PER LA DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE D'ACQUISTO

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

L'art. 2 del D.L. 50/2017 apporta una rilevante modifica all'art. 25 del D.P.R. 633/1972 che disciplina il termine entro il quale una fattura deve essere annotata nel registro Iva delle fatture d'acquisto per poter esercitare la detrazione.

*Rispetto al passato c'è molto meno tempo per gli operatori per recuperare l'iva sugli acquisti effettuati inerenti l'esercizio dell'attività: in base al nuovo art. 19 DPR 633/73, **il diritto alla detrazione sorto nel 2017 potrà essere esercitato solo entro il 30.04.2018 e non più (come prima) entro il 30.4.2020.***

LE NOVITÀ

Dopo le modifiche intervenute con il D.L. n. 50/2017, il nuovo testo dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, riguardante la registrazione delle fatture di acquisto, non risulta coordinato con l'art. 19, avente ad oggetto la disciplina del diritto alla detrazione.

I **dubbi interpretativi** dovuti all'ultimo intervento del legislatore potranno essere meglio compresi ponendo a confronto la disposizione precedentemente in vigore e quella conseguente alle modifiche.

Il testo dell'art. 25 in vigore precedentemente prevedeva che il contribuente doveva annotare le fatture "in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta". In questo caso sussisteva perfetta coincidenza tra la data di registrazione ed il limite massimo entro cui esercitare il diritto alla detrazione stabilito dell'art. 19 del decreto Iva.

La coincidenza, invece, è venuta a mancare secondo la nuova formulazione dell'art. 25 del decreto Iva. La disposizione ora prevede che il contribuente deve annotare le fatture di acquisto "in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno".

Il legislatore ha ora introdotto un "nuovo riferimento" rappresentato dall'anno di ricezione della fattura di acquisto.

A titolo esemplificativo, l'IVA assolta su un acquisto fatturato il 20.12.2017 potrà essere detratta se registrata, al più tardi, entro il termine per la trasmissione della dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, ossia entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020). Inoltre, l'IVA assolta sugli acquisti per i quali viene emessa fattura nel 2017, concorrerà alla determinazione del saldo a debito o a credito risultante dalla Dichiarazione IVA per il 2017, ancorché le relative fatture vengano registrate nel 2018 (e pur sempre entro il 30 aprile).

Attenzione quindi alle **fatture "a cavallo d'anno"**, ovvero le fatture che si riceveranno nel 2018 ma datate 2017 in quanto relative ad operazioni effettuate nel 2017, poiché le norme così come sono state modificate presentano alcune criticità applicative, e non essendo ben coordinate tra loro, **possono determinare difficoltà nella detrazione dell'IVA**.



Sarà quindi fondamentale raccogliere e **consegnare tempestivamente allo studio le fatture "a cavallo d'anno" ricevute** affinché si possa celermente procedere alla loro registrazione.

SOLUZIONI PRATICHE

In considerazione del fatto che, salvo modifiche alla normativa, la **soluzione operativa ottimale** resta quella di **registrare le fatture di acquisto datate 2017** per acquisti di beni e servizi di fine anno **nella liquidazione di dicembre 2017/quarto trimestre 2017**.

A tal fine, si consiglia vivamente di provvedere a farsi inviare dai fornitori i relativi documenti entro i termini utili ad effettuare correttamente le relative liquidazioni.

Per i soggetti mensili tale termine può essere fatto coincidere con il 12 gennaio 2018 (*specialmente se la contabilità viene affidata allo Studio*) in modo da liquidare correttamente l'iva di dicembre entro il 16 gennaio.

Per i soggetti trimestrali, invece, si consiglia di acquisire tutte le fatture 2017 non oltre il mese di gennaio 2018, in modo da poter elaborare e trasmettere tempestivamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla liquidazione del 4° trimestre 2017.

In relazione alle eventuali fatture del 2017 che dovessero pervenire oltre tali termini e fossero registrate nell'anno 2018 **si consiglia ai Signori clienti con contabilità tenuta presso la propria sede**, di acquisire il prima possibile le corrette istruzioni operative per l'utilizzo del proprio software gestionale.

Si ribadisce infatti che l'IVA sulle fatture d'acquisto datate 2017, ma registrate nel 2018 entro il 30 aprile, può essere detratta ma deve concorrere alla determinazione del debito/credito risultante dalla dichiarazione IVA relativa al 2017 e, conseguentemente, deve essere esclusa dalle liquidazioni dei mesi da gennaio ad aprile 2018.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**



www.studiocla.it